

L.R. 26 febbraio 2010, n. 3

Disciplina dell'agriturismo in Sicilia.

Art. 21 Norme in materia di turismo rurale. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21

(integrato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 7/2011)

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

"a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione e di servizi connessi a tale attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati come edifici rurali. Tale requisito è accertato con le seguenti modalità: 1) certificato o visura catastale storica del catasto terreni; 2) certificato o visura catastale del catasto fabbricati attestante il possesso della categoria catastale D/10, fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole."

1 bis. Agli operatori agrituristici, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la trasformazione dell'attività di agriturismo in quella di turismo rurale. Limitatamente agli agri-campeggi, in alternativa all'adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso turistico-ricettivo all'aria aperta nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.